

legge che ciò disponesse urterebbe al principio della non retroattività.

Per tali considerazioni respingo le aggiunte apportate dalla Commissione, e propongo resti l'articolo secondo il testo originario del Ministero.

Vedo che l'onorevole relatore mi fa dei cenni, quasi che io cada in equivoco, ma lo prego di osservare che la disposizione come l'ha modificata la Commissione sarebbe così concepita:

« Non sarà egualmente... »

PRESIDENTE. Si è già letto. Se c'è equivoco lo dirà il relatore.

CANCELLIERI. Leggo soltanto la parte che dà luogo alle mie osservazioni.

« ... dovuto nè allo Stato, nè ai signori di feudi privati e subinfeudanti il pagamento di alcuna competenza in virtù di decisioni di affrancazioni già emanate e non ancora eseguite. »

Ecco dov'è la questione. Con questa disposizione sarebbero annullati i crediti e valori irrevocabilmente aggiudicati in virtù delle leggi anteriori e dei giudicati irretrattabili nell'interesse de' privati.

È troppo evidente che in questo modo la nuova legge violerebbe retroattivamente il rispetto dovuto all'autorità dei giudicati nell'interesse dei privati.

Desidero perciò che sia modificato l'articolo in guisa che abbia efficacia soltanto pei crediti dello Stato, e non per quelli dei privati.

PASQUALIGO. Devo far osservare all'onorevole Cancellieri che se noi volessimo discutere in linea di diritto, non mancherebbero forse argomenti a favore del suo assunto; ma io gli fo questa semplice considerazione: lo Stato nell'abolire i vincoli feudali si è messo per così dire, sulla via delle rinunzie, delle liberalità; e se si vuol sapere a quanto rinuncierebbe lo Stato interdicensi di percepire il compenso che fu già a suo favore giudicato, e che non è realmente ancora percepito, io glielo dico in due parole.

Non sono state emesse dalla Commissione d'affrancazione ossia d'allodializzazione che cinque sentenze passate in giudicato, e queste sono inoltre relative a feudi di poca importanza.

Di modo che vede bene l'onorevole Cancellieri che rinunziando lo Stato a tale compenso, caso che sia stato giudicato e non percepito, rinuncia a ben piccola cosa.

Aggiungo un'altra osservazione, e dico che di questi cinque feudi, pei quali sono state emesse le dette sentenze, ve n'ha di quelli pei quali il compenso rimane fermo come rendita fondiaria, vale a dire come prestazione che dev'essere soddisfatta dal vassallo al signore; laonde è manifesto quanto venga ad essere microscopico il danno che lo Stato potrebbe patire per questa disposizione di legge.

CANCELLIERI. E pei privati.

PASQUALIGO. Se l'onorevole Cancellieri si limita alla

questione che riguarda i privati, allora io lo accerto che non c'è alcuna sentenza, tra le cinque che ho accennato, che sia a favore di qualche privato, il quale si trovi in condizione di non aver ancora percetta la competenza d'affrancazione.

CANCELLIERI. La proposta che io faccio è che si voti il secondo e terzo comma come sono stati proposti dal Ministero.

PRESIDENTE. Allora metto ai voti l'articolo per divisione.

Prima di tutto metto ai voti la prima parte dell'articolo 4, di cui ho già dato lettura, poichè su questa non c'è contrasto alcuno.

(È approvata.)

Sulla seconda e terza parte l'onorevole Cancellieri propone la soppressione.

Pongo ai voti questa proposta.

(Non è approvata.)

Metto dunque a partito l'intero articolo 4.

(È approvato.)

« Art. 7. Non si intenderanno colpite dalla presente legge le istituzioni enfiteutiche ed altre simili, che sebbene si trovino impropriamente denominate feudali, non hanno tuttavia gli essenziali caratteri dei feudi. »

DE FILIPPO, ministro di grazia e giustizia. Io credo che bisogna fare una votazione sull'articolo 6, che la Commissione ha soppresso.

PRESIDENTE. È già votato.

DE FILIPPO, ministro di grazia e giustizia. Ma io intendo parlare dell'articolo 6 del progetto ministeriale che la Commissione ha soppresso. Io credo che la Camera possa ancora votarlo. Essendovi un articolo che la Commissione sopprime, pare che convenga anche per sola formalità che la Camera deliberi.

PRESIDENTE. Il Ministero avendo acconsentito che si aprisse la discussione sul progetto della Commissione, non occorre più deliberare se alcuno non lo riprende.

RESTELLI, relatore. Perdoni, signor ministro, ma il concetto del suo articolo 6 è rifiuto nell'articolo 4, anzi in questa parte sono d'accordo Ministero e Commissione; solo vi è una piccola variante, sulla quale per altro non vi sarebbe più luogo a deliberare, inquantochè la votazione già fatta sull'articolo 4 precluderebbe la via a votare sull'articolo 6 del Ministero.

DE FILIPPO, ministro di grazia e giustizia. Io ritiro la mia proposta, mi perdoni l'onorevole Restelli, non per le ragioni che egli mi ha dette, ma perchè il Ministero ha acconsentito che la discussione fosse aperta sul progetto della Commissione. Ora, siccome nel progetto della Commissione quest'articolo non esiste, così non è più il caso di votazione.

PRESIDENTE. Pongo dunque ai voti l'articolo 7 testè letto.

(È approvato.)